

Alla c.a. del

il Ministero dell'Interno

ggabinetto.dlci@pecdlci.interno.it

gabinetto.ministro@pec.interno.it

vicecapodipartimentovicario@pecdlci.interno.it

politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it

Oggetto: richiesta di accesso civico, ai sensi della legge sul Freedom of Information Act, ai documenti amministrativi ricavabili dal database SGA (Sistema informatico di Gestione dell'Accoglienza) in relazione a ciascun centro di accoglienza per titolari e richiedenti asilo ai sensi dell'art. 9 e 11 del d.lgs 142/2015 al 31 marzo 2019.

Il sottoscritto Vittorio Alvino (C.F. LVNVTR66M14A3450), nato il 14 agosto 1966 a L'Aquila, in qualità di presidente della Fondazione openpolis con sede legale in Roma alla via Merulana, n. 19, indirizzo PEC fondazione.openpolis@pec.it
premessso che

- In base a quanto riportato dalla Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza relativa all'anno 2017, il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha sviluppato il Sistema informatico di Gestione dell'Accoglienza (SGA).

- Il sistema permette la registrazione delle informazioni relative all'accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione tanto che è definito dalla relazione come un "*utile strumento per le Prefetture e per il Dipartimento per la Libertà civili e l'Immigrazione ai fini di un costante e puntuale monitoraggio sulle presenze dei migranti in accoglienza e sulla gestione dei centri*"

- La dott.ssa Leone, responsabile del sistema informatico del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nella aduzione presso la Commissione parlamentare di inchiesta¹ sul livello di digitalizzazione e innovazione, ha indicato come lo SGA sia uno "*strumento valido per l'attività di*

¹ http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/73/audiz2/audizione/2017/06/28/indice_stenografico.0042.html#stenograficoCommissione.tit00010.int00010

gestione e controllo dei centri, e quindi per l'attività di pianificazione dell'accoglienza". Quel che più interessa è la funzione di pianificazione in quanto il sistema permette "di sapere qual è la presenza effettiva sui territori. E' utilizzabile una reportistica del sistema proprio per conoscere quote e presenza all'interno del sistema nazionale, la ripartizione avviene prima a livello regionale, quindi i capoluoghi di regione potranno prendere visione della ripartizione a livello regionale. [...] in questo modo, anche qui abbiamo una visione completa di quella che dovrebbe essere la disponibilità dei posti in accoglienza e delle presenza nei centri."

Considerato che

- dalle informazioni riportate in questi due documenti, è possibile ritenere che i dati di seguito richiesti siano contenuti nel database e sia possibile estrapolarli;
- è interesse venire a conoscenza delle informazioni di seguito elencate che possono essere facilmente individuate tramite la consultazione della banca dati, trattandosi di dati che fanno riferimento ad una data precisa, fornendo esclusivamente una fotografia sullo stato delle strutture di accoglienza sul territorio italiano.

Si richiedono

relativamente ad ogni centro di accoglienza di qualsiasi tipologia per richiedenti asilo e titolari di protezione ai sensi dell'art. 9 e 11 del D.Lgs 142/2015 al 31 marzo 2019, le seguenti informazioni:

1. La denominazione, l'indirizzo, la tipologia della struttura;
2. la denominazione dell'ente gestore, la partita IVA o il codice fiscale dell'ente gestore;
3. La capienza della struttura, il numero delle presenze al 31 marzo 2019 con specifica indicazione del numero delle donne, degli uomini, dei minori accompagnati e non accompagnati e dei nuclei familiari;
4. La disciplina seguita per l'affidamento della gestione del contratto in essere (o dell'ultimo contratto attivo in termini temporali), se tramite procedura di gara aperta (art.60 d.lgs 50/2016); procedura ristretta (art.61 d.lgs 50/2016); negoziata previa pubblicazione del bando (art.62

- d.lgs 50/2016); tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art.63 D.lgs 50/2016); affidamento diretto (art. 11 D.lgs 142/2015); affidamento diretto previa consultazione (anche in relazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019);
5. I costi maturati a carico dell'ente appaltante per la gestione di ogni singolo centro dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019;
 6. Stato di operatività del centro alla data del 31 marzo 2019 (operativo/non operativo).

Considerato che:

con il decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 c.d. Decreto Legislativo sulla Trasparenza, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, è stato introdotto nel nostro ordinamento il FOIA "*Freedom of Information Acts*" (FOIA)", in base ad esse la pubblica amministrazione ha obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza e i cittadini hanno diritto a chiedere ogni tipo di informazione prodotta e posseduta dalle amministrazioni che non contrastino con la sicurezza nazionale o la *privacy*.

Ed infatti il decreto chiaramente stabilisce i requisiti per l'istanza di accesso ai documenti amministrativi: "*L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione*".

di voler ricevere copia di quanto richiesto al seguente indirizzo PEC: fondazione.openpolis@pec.it o - in subordine e solo nel caso in cui non sia possibile l'invio telematico - di restare in attesa che venga comunicata la data, il luogo e l'orario per poter procedere all'accesso, personalmente o per il tramite di persona delegata.

In ogni caso, dei precedenti dati e documenti si richiede, ove disponibile, il rilascio in formato tabellare e, preferibilmente, processabile (csv, excel, altro).

SI CHIEDE

Di consentire l'accesso ai documenti amministrativi richiesti, avvertendo sin d'ora che in mancanza di una risposta entro i 30 giorni stabiliti dalla legge, si procederà al ricorso in via amministrativa davanti alle competenti sedi giurisdizionali ed amministrative indicate dalle norme già citate.

Nel caso in cui l'Ufficio in indirizzo non sia in possesso delle informazioni richieste, si prega di inoltrare la presente istanza all'ufficio di competenza.

Roma, 17 aprile 2019

Vittorio Alvino

